


Pubblicato il 07/09/2021

N.04567 2021 REG.PROV.CAU.
N. 08281/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8281 del 2021, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Elena Taverna, rappresentato e difeso dagli avvocati Franco Enoch, Francesca Dimonte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, Uff Scolastico Reg Piemonte - Uff X Ambito Terr per la Provincia di Biella, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Liceo Amedeo Avogadro Biella non costituito in giudizio;

nei confronti

Francesca Nicoli, Elena Rosina, Irene Finiguerra, Loretta Pidello non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 ottobre 2008, n. 83, (recante Linee guida per l'attuazione del Decreto Ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento), limitatamente e per la parte in cui all'art. 6.3 non include “arte ed immagine” tra le materie ivi previste che possono essere insegnate (e conseguentemente poi utilmente valutate in termini di titoli di servizio nelle correlate graduatorie per l'insegnamento nella scuola pubblica) da parte di personale docente (non in possesso di Diploma di Istituto magistrale e/o di Laurea in scienze della formazione) con titolo di studio specifico e con adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore delle attività didattiche della scuola paritaria,

nonché di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e/o comunque connesso, ivi compresi in particolare:

- il provvedimento del Dirigente Scolastico del Liceo “Amedeo Avogadro” Biella di Biella, prot. 5082 del 21.07.2021, comunicato alla ricorrente in data 30.07.2021, adottato nell'ambito della verifica dei punteggi assegnati nelle Graduatorie Provinciali di II fascia (per le supplenze) ed in quelle di Istituto di III fascia (per l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato) nella Provincia di Biella del personale docente, valide per il biennio 2020/2021 e 2021/2022, nella classe di concorso A054 - Storia dell'Arte, con il quale il punteggio di 117,00 assegnato alla prof.ssa Taverna, in forza della previsione di cui all'art. 6.3. del sopra citato D.M., è stato ridotto al peggiore punteggio di 33,00;

- il provvedimento di cui alla nota della Dirigente del Ministero dell'Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio X - Ambito Territoriale di Biella del 26.07.2021 (prot. U.0002494 del 27.07.2021), trasmesso alla ricorrente il 28.07.2021, con il quale, a conclusione della verifica dei titoli valutabili, si comunica la sopra indicata rettifica di punteggio e la relativa convalida della stessa

al Sistema Informativo;

- i relativi non conosciuti provvedimento di convalida del citato Ufficio X e risultante graduatoria;
- ogni ulteriore atto e/o provvedimento pertinente non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte - Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Biella e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei

sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo del ricorso la camera di consiglio del 19 ottobre 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Massimo Santini, Consigliere

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO